

Scheda tecnica microcredito

Riferimenti normativi

- Art. 111 - Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385
- Decreto MEF 17 ottobre 2014 n. 176 - G.U. 1 dicembre 2014
- Decreto MISE 24 dicembre 2014 – G.U. 3 febbraio 2015
- Decreto integrativo MISE 18 marzo 2015

Fondo di garanzia per il microcredito

Il fondo ha la finalità di finanziare lavoratori autonomi o microimprese rientranti nelle cosiddette fasce deboli ovvero non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie.

Dotazione

- Il Ministero dello Sviluppo Economico si è impegnato a versare in questo fondo, alla data del 1° gennaio di ogni anno, un importo annuo massimo di euro 30.000.000;
- Il MoVimento 5 Stelle ha versato circa 10.000.000 di euro.

Quindi, lo stanziamento totale disponibile per il 2015 è di euro 40.000.000, le dotazioni per gli anni successivi saranno costituite dalle rate restituite dai beneficiari, dallo stanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico e da future ed eventuali erogazioni liberali come quelle fatte dal MoVimento 5 stelle.

Principali Caratteristiche

1. L'assenza di garanzie reali in capo all'utente finale;
2. Il Fondo del Microcredito in sostituzione delle "garanzie reali" copre l'80% delle somme finanziate;
3. Il Fondo del Microcredito garantisce le somme erogate senza la valutazione economico-finanziaria del gestore del Fondo;
4. La garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito;
5. In virtù di queste caratteristiche ci sarà un iter procedurale molto snello;
6. Presenza di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per tutta la durata del finanziamento.

Chi può davvero beneficiare del Microcredito?

Avvio o sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.

- 1. Lavoratori autonomi** (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, web master, ecc.) titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
- 2. Imprese individuali** titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
- 3. Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative** titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

Sono comunque **ESCLUSE** le imprese che al momento della richiesta presentino, **anche disgiuntamente**, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, ovvero:

- a)** aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila**;
- b)** aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila**;
- c)** in ogni caso, non avere, un livello di indebitamento superiore a **100.000 Euro**.

NOTA BENE: l'operatore del microcredito potrebbe richiedere che il soggetto da finanziare non sia iscritto negli elenchi dei cattivi pagatori.

A chi rivolgersi

Fase 1 - Consulenti del Lavoro:

Basta recarsi presso lo studio di un consulente del lavoro più vicino – l'elenco è disponibile sul sito <http://www.consulentidellavoro.it/> - con un piano imprenditoriale e un'idea sostenibile per verificare il possesso dei requisiti normativi. I consulenti del lavoro si sono resi disponibili a fornire, gratuitamente, tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda finalizzata alla prenotazione delle risorse nell'apposita sezione del sito internet <http://www.fondidigaranzia.it>.

Fase 2 - Operatori del microcredito:

Entro 5 giorni lavorativi dalla prenotazione delle risorse bisognerà presentare il proprio progetto imprenditoriale al soggetto abilitato allo svolgimento dell'attività di microcredito (operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario) che dovrà concludere la pratica entro 60 giorni.

Ammontare massimo e caratteristiche dei finanziamenti

I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro **25.000** per ciascun beneficiario. Il limite **può essere aumentato di euro 10.000**, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a)** il pagamento puntuale di almeno le ultime **sei rate** pregresse;
- b)** lo sviluppo del progetto finanziato, **attestato dal raggiungimento di risultati intermedi** stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto **un nuovo finanziamento** per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o di 35.000 euro. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con **rate aventi cadenza al massimo trimestrale**. La data di inizio del pagamento delle rate può essere **postposta per giustificate ragioni** connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui al punto d) del seguente paragrafo, per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Finalità dei finanziamenti

La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

a) **all'acquisto di beni**, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di **servizi strumentali** all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario (durata massima 7 anni);

b) alla **retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori** (durata massima 7 anni);

c) al **pagamento di corsi di formazione** volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci (durata massima 7 anni);

d) al pagamento di **corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria** volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento (**durata massima 10 anni**).

NOTA BENE: L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui ai punti precedenti anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

L'operatore di microcredito presta, **in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi** ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:

- a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate nella lettera d) del paragrafo precedente, supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
- g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Informazioni chiare

Gli operatori di microcredito abilitati, forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.

Il finanziamento, nonché le forme e le modalità con cui l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta.

NOTE FINALI

Ulteriori informazioni e la modulistica saranno rese note appena il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà ad emanare le disposizioni operative del Fondo.

Verosimilmente, verso la metà di aprile 2015, il Ministero consentirà l'invio della domanda online per prenotare le risorse che verranno assegnate ai progetti presentati.

Suggeriamo una verifica e un approfondimento del possesso dei requisiti previsti prima di tale data.

Documentazione necessaria alla fase 1: copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente, certificazione attribuzione partiva iva, certificato di iscrizione CCIAA o certificato iscrizione ordine professionale, libro unico del lavoro, ultimi tre bilanci.